

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 10 aprile 2020, n. 47
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 5,06 MWe, costituito da 2 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 2,53 MWe, sito nel comune di Manfredonia, località "Ramatola" (FG);
- di una Sotto Stazione Utente 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della Stazione Elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata Manfredonia (esistente).

Società: Puglia Energia S.r.l. in liquidazione con sede legale in Cesena (FC), alla Via Uberti n. 14 – P.IVA 03678230404 e C.F. 03678230404.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La Società **Soems S.p.A.**, con sede legale in Mercato Saraceno (FC), con nota acquisita agli atti della scrivente struttura n. 38/2069 il 28 febbraio 2008, ha presentato richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 90 MW e delle opere connesse ed infrastrutture sito nel Comune di Manfredonia (FG), in località “Beccarini – Ramatola”.
- Contestualmente, il Proponente ha presentato istanza alla Provincia di Foggia con nota del 15/02/2008 per l’attivazione della procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA, la quale, con determinazione dirigenziale n. 1984 del 29/06/2010, ha escluso dall’assoggettamento a VIA 12 dei 36 aerogeneratori presentati, per una potenza complessiva di 30 MW.
- Con nota del prot. n. 38/1942 del 25/02/2009 la Società SOEMS S.p.A., congiuntamente con la Società Puglia Energia S.r.l., ha comunicato alla scrivente struttura il subentro della summenzionata società **Puglia Energia S.r.l.**
- La subentrata Società Puglia Energia S.r.l., con nota prot. n. 16325 del 18/11/2010, ha presentato il progetto dell’impianto e delle relative opere connesse adeguato all’esito della valutazione di esclusione dell’assoggettamento a VIA dei 12 aerogeneratori, secondo quanto prescritto dalla Determina del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia n. 1984 del 29/06/2010.
- Con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia ha recepito le nuove “Linee Guida” Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell’Autorizzazione Unica.
- Successivamente, la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento effettuata la verifica formale sulla completezza dell’istanza cartacea, trasmetteva con nota prot. n. 9329 del 20/07/2011 richiesta di integrazione tecnico – documentale, invitando contestualmente l’istante a voler provvedere al transito dell’intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it, attivando la procedura telematica sopra citata, cui l’istante provvedeva in data 28/09/2011.
- Pertanto, con nota prot. n. 10720 del 09/09/2011, la scrivente struttura ha convocato la **prima riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **05 ottobre 2011**, ex art. 14 L. 241/1990 e s.m.i. per l’esame del progetto costituito da:

- 12 aerogeneratori (A20, A21, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A33, A34, A36);
- Cabina di sezionamento (nei pressi dell'aerogeneratore 28);
- Cavidotti interrati alla tensione di 30kV interni al parco eolico e di collegamento alla Stazione Utente;
- Stazione Utente di Smistamento e trasformazione.
- La riunione veniva aggiornata con l'invito rivolto al Proponente a voler provvedere alla trasmissione del progetto definitivo a tutti gli Enti in indirizzo, comprensivo delle integrazioni richieste con nota trasmessa con prot. n. 9329 il 20/07/2011, tra le quali la vidimazione del progetto delle opere elettriche da parte del gestore di rete.
- Nel corso della seduta erano acquisiti i seguenti pareri:
 - SNAM Rete Gas del 15/09/2011;
 - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Prot. n. 24410 del 28/09/2011;
 - Ministero dello Sviluppo Economico - sezione U.N.M.I.G. di Napoli - Prot. n. 4143 del 30/09/2011;
 - Terna S.p.A. - Prot. n. TE/P20110014638 del 19/09/2011
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Prot. n. 18405 del 03/10/2011;
 - Autorità di Bacino della Puglia - Prot. n. 11345 del 05/10/2011;
 - Modulo parere con cui la Società istanza dichiarava di aver sottoscritto un accordo di condivisione dell'utilizzo della sottostazione 30/150 kV di collegamento alla stazione Terna 380/150 KV di Manfredonia.

Il verbale della succitata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 14917 del 15/12/2011 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorché non intervenuti.

- Successivamente alla summenzionata riunione della Conferenza di Servizi veniva acquisita agli atti del presente procedimento la nota prot. n. 451 del 16/01/2012, con cui l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva richiesta integrazione tecnico – documentale; cui la Società provvedeva con nota pec del 17/05/2013 (acquisita al prot. n. 4167 del 20/05/2013). Susseguentemente a suddetta nota, sempre l'Autorità di Bacino della Puglia con ulteriore nota prot. n. 1569 del 07/02/2014, analizzata la documentazione trasmessa e depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, rilevava la presenza di “... un diverso assetto della pericolosità idraulica rispetto a quello attualmente vigente per l'area interessata dall'intervento in oggetto ...”; pertanto la Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali con nota prot. n. 1731 del 12/03/2014 chiedeva, all'istante, chiarimenti relativamente a quanto evidenziato dall'Autorità di Bacino con la suddetta nota evidenziando che la eventuale procedura di modifica delle perimetrazioni vigenti del PAI avrebbero potuto richiedere tempi non conciliabili con quelli previsti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica; e contestualmente invitava la Provincia di Foggia a volersi esprimere in merito alla validità del parere di compatibilità ambientale rilasciato con Determina Dirigenziale n. 1984/6.15 del 29/06/2010.
- Con nota pec del 28/03/2014 (acquisita al prot. n. 2328 del 08/04/2014) la società Puglia Energia S.r.l. comunicava di aver provveduto ad una rimodulazione del layout dell'impianto “... al fine di eliminare le criticità rilevate dall'Autorità di Bacino della Puglia e, pertanto, proseguire l'iter autorizzativo per i soli n. 3 aerogeneratori non ricadenti nelle aree “MP” del P.A.I. Puglia ed opere connesse, precisamente gli aerogeneratori (ed opere connesse) riportanti la numerazione (...) A33, A34 e A36 ...” provvedendo al contempo a richiedere, al Servizio Ambiente della provincia di Foggia la proroga della D.D. n. 1984 del 29/06/2010. La Provincia di Foggia - Servizio Ambiente con nota prot. n. 23480 del 04/04/2014 (acquisita al prot. n. 2385 del 09/04/2014) ha comunicato di aver prorogato con Determinazione Dirigenziale n. 923 del 02/04/2014, la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, limitatamente agli aerogeneratori A33, A34, A36.
- In considerazione della intervenuta modifica sopracitata del layout in riduzione del progetto presentato, con nota prot. n. 2723 del 30/04/2014 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali convocava la **seconda riunione** di Conferenza di Servizi per il giorno 24/06/2014 per l'esame del progetto di cui trattasi rinviata, su richiesta dell'Istante effettuata con nota pec del 16/06/2014 (acquisita al prot. n. 3692 del

23/06/2014), con la nota prot. 3702 del 23/06/2014 al giorno **25 settembre 2014**. Nella medesima si invitava nuovamente la Società proponente a trasmettere gli elaborati validati dal gestore di rete competente, così come previsto dalla normativa e come richiesto dalla scrivente Sezione già con la nota prot. n. 14917 del 15/12/2011, e con la nota prot. n. 1731 del 12/03/2014.

- La seduta era aggiornata con l'invito rivolto alla Società ad ottemperare alle richieste di integrazione pervenute nel corso della riunione, con particolare riferimento a quelle formulate da ARPA Puglia – DAP di Foggia contestuale notizia a questo Ufficio al fine del prosieguo dell'iter amministrativo; e a fornire asseverazione, resa nelle forme previste dal DPR 380/2001 con cui venga attestata la conformità del progetto definitivo, agli atti del presente procedimento a quello approvato in sede di verifica di assoggettabilità VIA dall'autorità competente, avuto riguardo della riduzione apportata.
- Nel corso della seduta erano acquisiti i seguenti pareri ovvero richieste integrazioni:
 - Regione Puglia- Servizio Lavori Pubblici- Ufficio Coordinamento STP BA/FG - prot. n. 21255 del 23/07/2014;
 - Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri - prot. n. 18254 del 24/06/2014;
 - ARPA Puglia- DAP Foggia- prot. n. 34682 del 19/06/2014;
 - Ministero dell'interno- Comando Provinciale Vigili del Fuoco- Foggia - prot. n. 4354 del 15/05/2014;
 - Comando Marittimo Sud - Ufficio Infrastrutture e Demanio- Taranto - prot. n. 8131 del 23/06/2014;
 - Anas SpA - prot. n. 23122 del 08/07/2014;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n. 10801 del 24/06/2014;
 - SNAM Rete Gas- prot. n. 1662 del 13/06/2014;
 - RFI - prot. n. 2528 del 12/06/2014;
 - Manfredonia Wind Power S.r.l. - acquisita con prot. n. 3711 del 24/06/2014;
 - e con modulo parere:
 - Provincia di Foggia: Determinazione Dirigenziale di VIA n. 923/2014;
 - ARPA Puglia - DAP Foggia - prot. n. 51269 del 24/09/2014 che richiede integrazioni;
 - Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 11688 del 24/09/2014, che esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione delle opere relative all'impianto costituito da 3 aerogeneratori.

Il verbale della succitata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 05236 del 29/09/2014 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorché non intervenuti.

- La società Puglia Energia S.r.l., con nota pec del 28/10/2014 (acquisita al prot. n. 5918 del 30/10/2014) per conoscenza alla scrivente Sezione, trasmetteva alla competente Autorità Ambientale richiesta di chiarimenti in merito alla validità del parere ambientale con riferimento alle modifiche apportate al layout di impianto; e con nota pec del 21/11/2014 (acquisita al prot. n. 5953 del 03/11/2014) comunicava di aver provveduto al deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it la documentazione integrativa richiesta dall'Arpa Puglia – DAP di Foggia nel corso della precedente riunione della Conferenza di Servizi del 25/09/2014 e contestualmente trasmetteva nota prot. n. 79241 del 12/11/2014 con cui la Provincia di Foggia – Settore Ambiente comunicava che *"... in ordine alle variazioni intervenute ... esplicitate nell'attestazione del progettista, ..., le stesse sono da considerare non sostanziali ..."*.
- Pertanto alla luce di quanto si qui esposto, al fine di poter acquisire il nulla osta definitivo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia nonché del Comune di Manfredonia, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 2202 del 15/05/2015 convocava la **terza riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **25 giugno 2015**.
- La seduta era aggiornata con la richiesta effettuata dal Proponente con modulo parere di sospensione del procedimento al fine di poter provvedere alla risoluzione delle problematiche emerse con riferimento alla interferenze con le reti Snam Rete Gas, oltreché provvedere alla acquisizione del parere del Comune di Manfredonia quale Ente delegato in materia Paesaggistica come dichiarato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 6228 del 24/06/2015 (acquisita al prot. n. 2842 del 25/06/2015). Il verbale della succitata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 2894 del 29/06/2015 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorché non

intervvenuti.

- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 2995 e nota prot. n. 2996 del 06/07/2015, alla luce di quanto emerso nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi, invitava il comune di Manfredonia e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria - Trani e Foggia ciascuno per le proprie competenze cui non veniva dato riscontro.
- Pertanto atteso il lungo tempo intercorso utile alla Società per poter definire il progetto, considerato che allo stato l'Istante non aveva fornito i dovuti chiarimenti in merito alla risoluzione delle interferenze emerse con la SNAM Rete Gas che avevano portato alla richiesta di sospendere il procedimento, ritenuto che la suddetta sospensione non potesse intendersi per un tempo indefinito considerato che l'Autorità procedente è obbligata a concludere il procedimento sulla base della documentazione agli atti, con nota prot. n. 707 del 26/02/2016 la scrivente Sezione ha sollecitato la Società proponente a voler fornire i dovuti chiarimenti in merito, al fine di consentire la ripresa del procedimento.
- La Società proponente con nota pec del 24/03/2016 (acquisita al prot. n. 1101 del 25/03/2016) comunicava l'avvenuta interlocuzione con SNAM Rete gas, che ha portato ad una nuova rimodulazione del layout che avrebbe consentito di superare le interferenze riscontrate, chiedendo contestualmente la convocazione di una nuova riunione della Conferenza di Servizi. Infine con note pec del 08/04/2016, acquisite al prot. n. 1340 e prot. n. 1341 del 12/04/2016, il Proponente comunicava di aver provveduto a presentare istanza per la valutazione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea all'ENAC, nonché al deposito della documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso delle precedenti sedute della Conferenza di Servizi sul portale telematico www.sistema.puglia.it.
- Pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1323 del 12/04/2016 convocava per il giorno **10 maggio 2016** la **quarta seduta** della Conferenza di Servizi, invitando al contempo la Provincia di Foggia – Servizio Ambiente a volersi esprimere in ordine alle varianti progettuali apportate sul progetto definitivo in ragione delle variazioni apportate al medesimo, quale risultato della riduzione del numero di aerogeneratori e quindi della conseguente modifica della viabilità di servizio e dei caviddotti di collegamento, e anche in relazione alle variazioni rese necessarie in seguito alle richieste formulate in tal senso degli enti intervenuti nel procedimento; e il Comune di Manfredonia ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in riferimento agli indirizzi e le direttive del PPTR.
- La riunione, il cui verbale è stato trasmesso in copia conforme con la nota prot. n. 2038 del 25/05/2016, è stata nuovamente aggiornata con l'invito rivolto alla società Puglia Energia S.r.l. a voler provvedere al deposito della documentazione richiesta dagli Enti nel corso della seduta con particolare riferimento a quanto comunicato dal Segretariato per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con modulo parere; dalla Società Autostrade per l'Italia con nota prot. n. 9859 del 05/05/2016; nonché a voler attivare la procedura di validazione da un punto di vista ambientale della nuova soluzione progettuale presso la competente Provincia di Foggia, che con la nota prot. n. 79241 del 12/11/2014 in ordine alle variazioni in precedenza intervenute aveva confermato il precedente parere ambientale rilasciato con D.D. n. 1984/6.15 del 29/06/2010, prorogata con D.D. n. 923 del 02/04/2014.
- Nel corso della seduta sono stati acquisiti i seguenti pareri ovvero richieste integrazioni:
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Taranto - prot. n. 3992 del 21/04/2016;
 - MIBACT- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bari, Barletta –Andria - Trani, Foggia - prot. n. 6267 del 29/04/2016;
 - ANAS S.p.A. prot. n. 12286-P del 02/05/2016;
 - Autostrade per l'Italia SpA - prot. n. 9859/EU del 05/05/2016;
 - Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Ufficio Infrastrutture e Demanio - prot. n. 16693 del 08/05/2016.
- Successivamente, la società Puglia Energia S.r.l., al fine di dare seguito alle incombenze ad essa spettanti a conclusione della succitata riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 10/05/2016, con nota pec del 08/06/2016 (acquisita al prot. n. 2242 del 10/06/2016) comunicava di aver provveduto a presentare istanza presso la provincia di Foggia - Settore Ambiente al fine del rilascio del parere ambientale di competenza; con nota pec del 08/06/2016 (acquisita al prot. n. 2249 del 10/06/2016)

provvedeva al deposito della documentazione richiesta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia con riferimento alla Carte del rischio archeologico e con ulteriore nota pec del 13/06/2018 (acquisita al prot. n. 2279 del 14/06/2019) trasmetteva proprie osservazioni al parere espresso dalla Summenzionata Soprintendenza con la nota prot. n. 2075 del 05/08/2015; infine con note pec del 15/06/2016, acquisite rispettivamente al prot. n. 2309 del 15/06/2016 e prot. n. 23025 del 17/06/2016 comunicava di aver provveduto al deposito della documentazione richiesta dalla società Autostrade per l'Italia nonché di aver ottenuto parere favorevole dalla società SNAM Rete gas.

- Pertanto in considerazione di quanto dichiarato dalla società Proponente in merito al deposito ovvero trasmissione della documentazione tecnica integrativa richiesta dagli Enti nel corso delle precedenti riunioni della Conferenza di Servizi, come sopra descritto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 2348 del 06/07/2016 convocava per il giorno 12/07/2016 la **quinta riunione** della Conferenza di Servizi, rinviata per sopravvenute esigenze della Sezione con nota prot. n. 2348 del 21/06/2016 al giorno **19 luglio 2016**.
- La riunione era aggiornata con l'impegno della Società istante a presentare alla competente Autorità Ambientale nuova istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.; per cui la Sezione procedente dava evidenza del fatto che *"... allo stato il procedimento di cui trattasi è quindi improcedibile per la medesima ragione, e che allo stesso dovrà essere dato impulso da parte della Società all'esito della rinnovata pronuncia ambientale da parte della Provincia di FG ..."*. Il verbale della summenzionata seduta era trasmesso, in copia conforme, con nota prot. n. 2707 del 26/07/2016.
- Nel corso della seduta sono stati acquisiti i seguenti pareri ovvero richieste integrazioni:
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco- Foggia- prot. n. 6758 del 05/07/2016;
 - Marina Militare - Comando Marittimo Sud- prot. n. 23783 del 05/07/2016;
 - Comando Militare Esercito "Puglia"- prot. n. 11754 del 24/06/2016;
 - MIBACT- Segretariato Regionale per la Puglia- prot. n. 8559 del 12/07/2016;
 - ANAS S.p.A. - prot. n. 19880-P del 12/07/2016;
 - Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico ed Espropri - prot. n. 16701 del 30/06/2016.
- Con nota prot. n. 4660 del 19/12/2016 la scrivente Sezione invitava:
 - la Provincia di Foggia – Settore Ambiente a concludere il procedimento di cui è competente, in modo che, sulla base della rinnovata pronuncia ambientale, la Scrivente Sezione avrebbe potuto dare nuovamente impulso al procedimento di Autorizzazione Unica;
 - la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia a rilasciare il parere di competenza con riferimento al progetto come risultato dall'ultima modifica al layout intervenuta;
 - il Comune di Manfredonia ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in riferimento agli indirizzi e le direttive del PPTR, come segnalato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 6228 del 24/06/2015 (acquisita al prot. n. 2842 del 25/06/2015);
 - infine la società Puglia Energia S.r.l. a voler dar seguito alle richieste effettuate dagli Enti nel corso delle precedenti riunioni della Conferenza di Servizi ovvero acquisite agli atti del procedimento con particolare riferimento a quanto richiesto da Terna S.p.A., e dall'Arpa Puglia – DAP di Foggia.
- Il Proponente con nota pec del 16/02/2017 (acquisita al prot. n. 579 del 17/02/2017) comunicava di aver provveduto al deposito della summenzionata documentazione e contestualmente portava a conoscenza della scrivente Sezione che la Provincia di Foggia con nota prot. n. 3275 del 23/01/2017 aveva trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 100 del 23/01/2017 con cui decideva di non assoggettare a V.I.A. il progetto ridimensionato a 3 aerogeneratori contraddistinto dai seguenti numeri: T33, T34, T36.
- Successivamente con nota prot. n. 1009 del 17/02/2017 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia, limitatamente alle componenti paesaggistiche ed archeologiche, rilasciava parere contrario alla realizzazione dell'intervento. Pertanto, con nota prot. n. 1024 del 24/03/2017, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali convocava un tavolo tecnico, presso la sede dell'Autorità Ambientale, cui invitava la Società proponente, la Provincia quale Ente ospitante nonché competente in materia ambientale, la Soprintendenza Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia, nonché il Comune di Manfredonia al fine di acquisire il parere di compatibilità paesaggistica. L'incontro si concludeva con le seguenti determinazioni:

- vista la presenza di un interesse archeologico diffuso nell'area oggetto dell'intervento, è possibile superare i motivi ostativi di natura archeologica espressi dal MIBACT attraverso alcune prescrizioni da osservare in fase di realizzazione dell'impianto, quali la costante sorveglianza dell'archeologo individuato dalla Soprintendenza durante i lavori, nonché l'uso di particolari accorgimenti in fase di scavo in modo da salvaguardare eventuali ritrovamenti;
 - la recente realizzazione di parchi eolici molto prossimi al sito in cui è ubicato l'impianto in oggetto ha determinato un profondo mutamento del contesto paesaggistico, rispetto a quello analizzato dalla Soprintendenza in fase di redazione del parere di competenza. Preso atto di questo, la Soprintendenza si è riservata di approfondire l'analisi paesaggistica ai fini di una nuova valutazione;
 - vista l'assenza del Comune di Manfredonia, che non ha ancora fatto pervenire alcun parere paesaggistico (così come stabilito dalla Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia), si resta in attesa del suddetto parere, al fine di acquisire una valutazione paesaggistica complessiva.
 - La Soprintendenza infine si è riservata di esprimere il proprio parere a valle dell'acquisizione del parere paesaggistico espresso dal Comune.
- La società Puglia Energia S.r.l., in data 18/04/2017, proponeva ricorso al il TAR Puglia – sez. Bari avverso le note prot. n. 1009 del 17/02/2016 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia rilasciava parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto, e in via subordinata la D.G.R. 2122/2012 con riferimento alla valutazione degli impatti cumulativi e la nota prot. n. 4660 del 19/12/2016 con cui la Sezione precedente sollecitava, fra gli altri, gli organi del MiBACT a voler rilasciare il parere di competenza.
 - Rilevata l'assenza del Comune al tavolo tecnico e la necessità di provvedere all'acquisizione dello stesso ai fini della ridefinizione del parere del MIBACT, con nota prot. n.01528 del 05/05/2017 la Sezione scrivente ha ulteriormente invitato il Comune di Manfredonia ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in riferimento agli indirizzi e le direttive del PPTR, in qualità di Ente delegato, al fine di consentire il prosieguo del procedimento di Autorizzazione Unica. Contestualmente la Società proponente con nota pec del 09/05/2017 (acquisita al prot. n. 1550 del 09/05/2017) invitava la Scrivente struttura a voler convocare una nuova riunione della Conferenza di Servizi. Pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 1673 del 16/05/2017, considerata la necessità di consentire al comune di Manfredonia l'espressione del parere di competenza in materia paesaggistica al fine della ridefinizione del parere espresso dal MiBACT, convocava la **sesta riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **14 giugno 2017**; aggiornata con l'acquisizione dei sotto elencati pareri:
 - Comando VV. Fuoco Foggia, prot. n. 5273 del 23/05/2017;
 - Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio Territoriale di Foggia, prot. n. 28098 del 30/05/2017;
 - Marina Militare- Comando Marittimo sud, prot. n. 19121 del 06/06/2017;
 - Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche, prot. n. 4846 del 08/06/2017;
 - ARPA- DAP Foggia, prot. n. 36869-155 del 12/06/2017;
 - Terna, prot. n. 3641 del 05/06/2017;
 - Ministero dei Trasporti - USTIF- Modulo Parere.
 - Alla riunione interveniva la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia che con modulo parere, riesaminato “... *l'impianto ... comunica di poter rivedere le proprie valutazioni paesaggistiche sfavorevoli atteso che l'analisi dell'intervisibilità e del potenziale impatto cumulativo restituisce una alterazione non rilevante delle visuali a grande scala e l'effetto barriera cumulativo risultano poco significative stante le interdistanze tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti nell'area esaminata ...*”. Inoltre, la società Puglia Energia S.r.l. dichiarava con modulo parere, alla luce dei pareri espressi dalla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio

per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia e del Comune di Manfredonia, l'impegno "... a formalizzare in giudizio una dichiarazione di improcedibilità oppure una rinuncia al ricorso ..."; veniva infine acquisita la nota prot. n. 21240 del 13/06/2017 con cui il comune di Manfredonia "... esprime parere di conformità al PPTR, facendo proprie le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio in Conferenza di servizi del 14/06/2017 ...". La Sezione precedente trasmetteva copia conforme del verbale con nota prot. n. 2069 del 20/06/2017.

- Successivamente il Proponente con nota pec del 05/09/2017 (acquisita al prot. n. 2956 del 06/09/2017) trasmetteva copia della "*Dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio n. rg. 445/2017*" depositata presso il TAR Puglia – Sez. Bari il giorno 28/06/2017.
- Pertanto preso atto dei pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni acquisiti agli atti del presente procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 3 aerogeneratori identificati dai n. **A33 – A34 – A36** e di potenza elettrica totale pari a **7,5 MW** sito nel Comune di Manfredonia (FG), località "Beccarini – Ramatola", la sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali trasmetteva la "*Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità*".
- Una delle ditte interessate, la SAI Invest S.a.s., con pec del 06/10/2017 (acquisita al prot. n. 3327 del 09/10/2017) presentava osservazioni in riscontro alla suddetta comunicazione, opponendosi alla realizzazione dell'intervento, che la Puglia Energia ha controdedotto con pec del 15/12/2017 (acquisita al prot. n. 4834 del 18/12/2017). A valle di suddetta comunicazione la Società proponente con nota pec del 15/03/2018 (acquisita al prot. n. 1160 del 19/03/2018) proponeva "...una nuova modalità di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) idonea a superare integralmente le osservazioni formulate da SAI Invest S.a.s. e al contempo. a garantire una significativa riduzione delle opere originariamente previste grazie allo sfruttamento di opere ed impianti già esistenti ..."; pertanto la Sezione precedente con nota prot. n. 1202 del 22/03/2018 chiedeva all'Istante di voler sottoporre a Terna la proposta di connessione alla RTN, in modo da poter acquisire il benessere del competente Gestore di Rete, necessario all'aggiornamento del progetto definitivo. La società Puglia Energia S.r.l. con nota pec del 23/11/2018 (acquisita al prot. n. 6353 del 26/11/2018) trasmetteva nuova benessere sulle opere di rete rilasciato da TERNA S.p.A., con nota prot. n. 0027625 del 02/11/2018, in suddetta nota il Gestore dichiarava che "... al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete è necessario condividere lo stallo in stazione con l'iniziativa codice pratica 07025362 della società Develop S.r.l., 090006626 della società Carapelle 1 S.r.l., e con eventuali altri utenti ...", allegando all'uopo copia di un "*Accordo di condivisione dell'utilizzo della sottostazione 30/150 kV di collegamento alla Stazione Terna S.p.A. 380/150 kV di Manfredonia e condivisione degli apparati esistenti di proprietà di Carapelle 1 S.r.l.*" sottoscritto fra le società succitate.
- Preso atto della modifica progettuale proposta e benestariata dal Gestore di Rete, relativa all'ultimo tratto del cavidotto e all'immissione in rete senza realizzazione della SSE 30/150 kV, in riduzione rispetto al progetto originario, con nota prot. 6537 del 07/12/2018 la scrivente Sezione ha invitato gli enti interessati alla variazione progettuale a prendere visione del progetto definitivo delle opere connesse, per la parte aggiornata relativa al tratto finale delle opere di connessione, al fine di esprimere il parere di competenza. Successivamente, in riscontro a suddetta richiesta, è stata acquisita la nota prot. n. 950 del 21/01/2019 con cui, la Sezione Lavori Pubblici – Servizio gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia, confermava il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 11622 del 31/05/2017 "... in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità ...".
- Inoltre con nota pec del 10/10/2017 (acquisita al prot. n. 3394 del 11/10/2017) veniva acquisita una ulteriore osservazione da parte della "*Fondazione Maria Grazia Barone Onlus*" di opposizione alla "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità*". Successivamente la società Puglia Energia S.r.l. con nota pec del 08/08/2019 (acquisita al prot. n. 3406 del 13/08/2019) comunicava che la parti coinvolte hanno convenuto "... di superare le osservazioni formulate dalla Fondazione Barone ..." con cui il Proponente si è impegnato a rinunciare alla realizzazione dell'aerogeneratore A33 (T33) e delle relative opere connesse "... da realizzarsi nei terreni

di proprietà della Fondazione Barone, distinte al Catasto terreni del Comune di Manfredonia (FG), al Foglio 125, particella 22 e al Foglio 126, particella 9 e 42 ..."; e con nota pec del 25/02/2019 (acquisita al prot. n. 1065 del 28/02/2019) "... considerato che con la proposta del 15/03/2018, la Società ha eliminato tutti i motivi di opposizione di SAI Invest S.a.s.; ha apportato modifiche in riduzione rispetto a quanto previsto originariamente ..." chiedeva la conclusione del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. per un impianto ora costituito da soli **due aerogeneratori** contraddistinti dai numeri **A34** e **A36** non ché delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel comune di Manfredonia (FG).

- Da suddetta comunicazione emergeva, inoltre, che la denominazione del Proponente era mutata riportando la dicitura "*Puglia Energia S.r.l. in liquidazione*" pertanto la sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 2669 del 19/06/2019, ha chiesto chiarimenti in merito allo stato di liquidazione volontaria dichiarato in data 09/07/2018. La Società istante con nota pec del 16/07/2019 (acquisita al prot. n. 3098 del 22/07/2019) e pec del 30/09/2019 (acquisita al prot. n.4020 del 07/10/2019) forniva i necessari chiarimenti trasmettendo il verbale di assemblea della società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione del 13/09/2019. In particolare da suddetto verbale emergeva che "*... nonostante la società Puglia Energia S.r.l. si trovi in fase liquidatoria, permane, ..., l'interesse all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'Autorizzazione Unica ...*".

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, modulo parere del 14/06/2017, con cui riesaminato l'impianto, alla luce della documentazione acquisita in data 04/04/2017, comunicava di poter rivedere le proprie valutazioni paesaggistiche sfavorevoli atteso che l'analisi dell'intervisibilità e del potenziale impatto cumulativo restituisce una alterazione non rilevante delle visuali a grande scala e l'effetto barriera cumulativo risulta poco significativo stante le interdistanze tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti nell'area esaminata. In merito alle specifiche valutazioni archeologiche, si rappresenta quanto segue. Considerato che il progetto in epigrafe rientra in un comparto territoriale nel quale sono avvenuti importanti rinvenimenti archeologici collocabili tra l'età del Bronzo antico e l'età classica, documentati anche da fonti di archivio e bibliografiche, la realizzazione dell'impianto dovrà essere assoggettata all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:
 - le operazioni di scavo relative alle opere da realizzare dovranno svolgersi sotto la sorveglianza di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il cui curriculum dovrà preventivamente essere sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza;
 - qualora si verificasse il ritrovamento di resti archeologici si renderà indispensabile proceder a scavi in estensione da affidare ad impresa iscritta alla categoria OS25;
 - in caso di ritrovamenti ci si riserva di richiedere variante al progetto originario per garantire la salvaguardia delle testimonianze antiche;
 - dell'inizio lavori dovrà essere data a questo Ufficio preventiva comunicazione e comunque non meno di 10 gg prima;
 - l'onere finanziario per la sorveglianza e per eventuali scavi dovrà essere a carico della Società richiedente;
 - la Soprintendenza si riserva di effettuare controlli periodici congiuntamente con l'archeologo di riferimento della Società.

Con riferimento a suddetto parere si rileva che in caso di variazioni apportate al progetto definitivo/ esecutivo, le stesse si configureranno quale modifica sostanziale ex art. 5 c. 3 del D.Lgs. 28/2011 per la quale la suddetta Società dovrà presentare istanza di variante.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, prot. n. 35719 del 28/02/2017 e prot. n.

35725 del 28/02/2017, con cui rilascia:

- parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio di un elettrodotto interrato di collegamento a 150 kV tra la stazione di trasformazione e lo stallo arrivo produttore ubicato nella sezione a 150 kV della stazione a 380 kV di TERNA ubica a Manfredonia (FG). La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo della forze elettromotrici indotte con impianti della rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del ministero verificare il rispetto, da parte della Puglia Energia S.r.l. di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare a codesto ufficio Ambiente e Infrastrutture il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata;
- nulla osta alla costruzione, secondo il progetto presentato, di un elettrodotto MT interrato per collegare alla RTN l'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 7,5 MWe da realizzarsi nel comune di Manfredonia località "Beccarini – Ramatola", subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:
 1. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
 2. Siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Puglia Energia S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cesena, in data 10/03/2016 al n. 1307, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società SAI Invest S.a.s., con pec del 06/10/2017 (acquisita al prot. n. 3327 del 09/10/2017) presentava osservazioni alla "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità";
- la società "Puglia Energia S.r.l. in liquidazione" con nota pec del 15/03/2018 (acquisita al prot. n. 1160 del 19/03/2018) proponeva "...una nuova modalità di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) idonea a superare integralmente le osservazioni formulate da SAI Invest S.a.s. e al contempo. a garantire una significativa riduzione delle opere originariamente previste grazie allo sfruttamento di opere ed impianti già esistenti ...".

RILEVATO che:

la società TERNA S.p.A., con nota prot. n. 0027625 del 02/11/2018, rilasciava il benestare tecnico sulle opere di rete e contestualmente dichiarava che "... al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete è necessario condividere lo stallo in stazione con l'iniziativa codice pratica 07025362 della società Develop S.r.l., 090006626 della società Carapelle 1 S.r.l., e con eventuali altri utenti ...", allegando all'uopo copia di un "Accordo di condivisione dell'utilizzo della sottostazione 30/150 kV di collegamento alla Stazione Terna S.p.A. 380/150 kV di Manfredonia e condivisione degli apparati esistenti di proprietà di Carapelle 1 S.r.l." sottoscritto fra le società succitate.

Pertanto con riferimento al nulla osta, rilasciato con la nota prot. n. 35725 del 28/02/2017, per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto interrato di collegamento a 150 kV tra la stazione di trasformazione e lo stallo arrivo produttore ubicato nella sezione a 150 kV della stazione a 380 kV di TERNA ubica a Manfredonia (FG), e conseguentemente la stessa Sotto Stazione Utente 30/150 KV non saranno realizzate.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota prot. n. 4143 del

30/09/2011, con cui segnala di non aver acquisito alcuna documentazione tecnica progettuale afferente gli impianti citati in oggetto e corredati dagli elaborati del caso di tal che non è possibile esprimere alcun parere per quanto di stratta competenza mineraria.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società SNAM Rete Gas con nota prot. n. 147 del 24/06/2014 comunicava che l'opera in progetto interferisce con il metanodotto denominato "Met. DERIV. PER MANFREDONIA DN 450 (18)";
- con ulteriore nota prot. n. 482 del 10/05/2016, la succitata SNAM Rete gas, comunicava il proprio benessere alla realizzazione delle opere in progetto con prescrizioni.

RILEVATO che:

- la società Puglia Energia S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 2086 del 30/05/2016, trasmetteva per conoscenza alla scrivente Sezione, copia della summenzionata nota prot. n. 482 del 10/05/2016 della SNAM Rete GAS controfirmata, in data 17/05/2016, per accettazione come previsto dallo stesso Ente nella nota citata.

Pertanto si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. U.N.M.I.G..

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud – Ufficio Supporto Bari, modulo parere del 14/06/2017, con cui rilascia parere favorevole;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 5273 del 23/05/2017, con cui comunica che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presenza di attività accessorie ricomprese nel già citato allegato al D.P.R. 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della SCIA, il tutto nel rispetto del D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra;
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie E Strumentali, Personale e Organizzazione- Sezione Demanio e Patrimonio, prot. n. 8904 del 23/05/2012, con cui esprime parere favorevole, alla realizzazione di un impianto della potenza elettrica di 30 MW, a condizione che il Proponente ottemperi alle condizioni previste da "Regolamento per l'uso dei beni immobili Regionali" n. 23 del 02/02/2011 pubblicato sul B.U.R.P. dell'11/11/2011;
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie E Strumentali, Personale e Organizzazione – Servizi Parco Tratturi, prot. n. 12138 del 13/09/2016, rileva che il cavidotto di collegamento dell'impianto progettato, interessa il terreno appartenente al demanio armenti zio facente parte del tratturello "foggia – Zapponeta" in agro di Manfredonia a precisamente il foglio di mappa n. 125, per una occupazione complessiva inferiore a 50 mq in quanto trattasi di una sola intersezione con la S.P. 70. Ciò premesso, esprime parere favorevole al progetto presentato, subordinato tuttavia, all'analogo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto. Alla società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione si fa presente che si procederà al rilascio della determina di concessione demaniale successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto L.vo 387/2003, previo:
 - pagamento canone anno 2016 di € 400,00 (canone minimo fino a 50 mq);
 - pagamento di € 50,00 per spese di istruttoria;
 - istanza di concessione in bollo da € 16,00;
 - fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone per l'intera durata contrattuale, ovvero pagamento anticipato del canone per l'intera durata contrattuale (nove anni);
 - impegno formale a comunicare il trasferimento delle opere di connessione all'ENEL Distribuzione

S.p.A. ed al pagamento dei canoni previsti nell'eventualità che l'ENEL non richieda il subentro della concessione.

Si precisa che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l'attraversamento;

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 6228 del 24/06/2015, con cui comunica chela Giunta Regionale con Deliberazione n. 2410 del 14/12/2010 a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della L.R. 20/2009 e s.m.i., ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Manfredonia per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 7 che non abbiano la delega diretta ai sensi dello stesso art. 7 della L.R. 20/2009 e s.m.i.. Pertanto il Comune di Manfredonia Risulta competente ad esprimere, nell'ambito della Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica, il parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e le direttive del PPTR;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Autorità Idraulica (ex Servizio Coordinamento Strutture Tecniche provinciali BA/FG), prot. n. 21255 del 23/07/2014, trasmette D.D. 371 del 01/07/2014 relativa al parere favorevole alla costruzione dell'impianto in progetto, rilevato che il parco eolico con la realizzazione delle relative linee elettriche ricade nel Comprensorio di Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 n. 17; atteso che le modalità di attraversamento soddisfano le condizioni di esercizio in sicurezza dei corsi d'acqua; verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la possibilità di attuazione delle norme di salvaguardi e tutela dei beni del Demanio idrico in quanto non in contrasto con la disciplina di tutela imposta dal P.A.I. approvato dall'Autorità di Bacino; tenuto conto infine che, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17 del 01/08/2013, il Consorzio di Bonifica competente nell'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio idrico è tenuto a richiedere il parere all'Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali competente per territorio;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 950 del 17/01/2019, con cui conferma il parere favorevole, in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità, espresso con la precedente nota prot. n. 11622 del 31/05/2017;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 6677 del 24/11/2011, con cui rilascia nulla osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto in progetto e della relativa linea di allaccio. La Società è in ogni caso tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 4846 del 08/06/2017, alla luce dell'attuale configurazione del progetto essendo una rimodulazione in diminuzione delle unità generatrici (passate da 12 a 3) non determina variante dal punto di vista catastale, per cui, resta valido il parere favorevole espresso con le precedenti note prot. n. 2419 del 23/05/2012 e prot. n. 4350 del 26/07/2016;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali FG - Attuazione Politiche Forestali, prot. n. 28098 del 30/05/2017, comunica che il sito in cui ricadono il progetto e le opere di connessione, ricadono in aree non soggette al vincolo idrogeologico ex R.D.L. 3267/1923. Restano fermi gli eventuali adempimenti in applicazione al Regolamento Regionale n. 10/2009, valido su tutto il territorio, in merito al taglio di piante di interesse forestale, anche radicate singolarmente o a gruppi isolati;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 8089 del 13/06/2017, conferma il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 6114 del 09/05/2016 e prot. n. 11688 del 24/09/2014 con le condizioni di seguito elencate:
 - gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante la tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre la quota di posa del cavidotto

sia valutata sulla base della capacità erosiva della piena duecentennale degli impluvi coinvolti, tenendo conto che bisognerà garantire un franco di sicurezza di 1 m tra il cavidotto stesso e la quota del terreno al momento della massima escavazione (e comunque le profondità di posa non siano inferiori a quanto previsto negli elaborati di progetto);

- il pozzetto di immersione relativo all'attraversamento A e il pozzetto di riemersione relativo all'attraversamento B siano realizzati a tenuta stagna;
- nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6, 8 e 10 delle N.T.A. del PAI la profondità di posa del cavidotto sia tale che lo stesso non risenta degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale;
- il tratto della pista di accesso all'aerogeneratore A33 ricadente in area MP abbia carattere temporaneo e limitato alla fase di cantiere; per la fase di esercizio il percorso sia tale da non sovrapporsi alle aree MP. In relazione alle prescrizioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Si fa presente infine che, in base ad altri studi avviati da questa Autorità al fine di ridefinire le aree a pericolosità idraulica dei bacini del T. Carapelle e del T. Cervaro, gli aerogeneratori A34 e A36 (con relative piazzole e piste di accesso), parte della pista di accesso all'aerogeneratore A33, il cavidotto At, parte del cavidotto MT nonché la sottostazione di trasformazione ricadono in aree potenzialmente soggette a piene significative. Ciò, pur non avendo al momento rilevanza formale, consiglia l'adozione in fase gestionale di ogni opportuna cautela da parte dei responsabili delle attività

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società "Puglia Energia S.r.l. in liquidazione" con nota pec del 15/03/2018 (acquisita al prot. n. 1160 del 19/03/2018) proponeva "*..una nuova modalità di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) idonea ... a garantire una significativa riduzione delle opere originariamente previste grazie allo sfruttamento di opere ed impianti già esistenti ...*", consistente nella "*... condivisione dell'utilizzo della sottostazione 30/150 kV di collegamento alla Stazione Terna S.p.A. 380/150 kV di Manfredonia e condivisione degli apparati esistenti di proprietà di Carapelle 1 S.r.l. ...*";
- con nota pec del 08/08/2019 (acquisita al prot. n. 3406 del 13/08/2019) il Proponente comunicava che, in seguito ad una ulteriore osservazione pervenuta da parte della Fondazione Barone, la parti coinvolte hanno convenuto "*... di superare le osservazioni formulate dalla Fondazione Barone ...*" con cui il Proponente si è impegnato a rinunciare alla realizzazione dell'aerogeneratore A33 (T33) e delle relative opere connesse "*... da realizzarsi nei terreni di proprietà della Fondazione Barone, distinte al Catasto terreni del Comune di Manfredonia (FG), al Foglio 125, particella 22 e al Foglio 126, particella 9 e 42 ...*".

Con riferimento a quanto sopra, pertanto, si considerano superate le segnalazioni evidenziate dall'Autorità di Bacino con riferimento al solo aerogeneratore A33 e alla sottostazione Utente 30/150 kV, permangono tutte le altre prescrizioni e/o raccomandazioni.

Inoltre, la Società dovrà obbligatoriamente trasmettere, ad ultimazione dei lavori, all'Autorità di Bacino e ai Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino e sopra riportato.

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 36869-155 del 12/06/2017, con cui conferma quanto comunicato con la precedente nota prot. n. 35974 del 25/06/2015 precisando che la configurazione impiantistica proposta per i suoi effetti cumulativi influisce negativamente sugli impatti visivi e paesaggistici dovuti alla covisibilità e sequenzialità delle diverse installazioni eoliche e sulla frammentazione di habitat che

accelerano il processo della cosiddetta ricettività ambientale del territorio che li ospita. Sul punto le Linee Guida agenziali, "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale – paesaggistica per gli impianti di produzione ad energia eolica – re, Maggio 2013" adottate con Delibera del Direttore Generale n. 244 del 31/05/2013 e pubblicate sul sito istituzionale, adottando un principio precauzionale, ritengono minimizzati suddetti effetti sul territorio qualora le interdistanze tra le varie installazioni eoliche superino 50 volte lo sviluppo verticale complessivo degli aerogeneratori in valutazione e la interdistanza tra la linea di interconnessione degli aerogeneratori in valutazione ed i parchi fotovoltaici insistenti nell'area superi i 2 km.

Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, si esprime una valutazione tecnica negativa all'insediamento in proposta.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 23/01/2017 ha deciso di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 7,59 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, nel comune di Manfredonia (FG) in località Ramatola - Beccarini.

RILEVATO che:

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia con modulo parere reso in Conferenza di servizi nella seduta dal 14/06/2017, dichiarava di "... rivedere le proprie valutazioni paesaggistiche sfavorevoli atteso che l'analisi dell'intervisibilità e del potenziale impatto cumulativo restituisce una alterazione non rilevante delle visuali a grande scala e l'effetto barriera cumulativo risulta poco significativo stante le interdistanze tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti nell'area esaminata ..."; in merito alle specifiche valutazioni archeologiche rilasciava parere favorevole con prescrizioni.

CONSIDERATO ancora che:

il Comune di Manfredonia, competente al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica ex D.G.R. n. 2410 del 14/12/2010 come comunicato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con la nota prot. N. 6228 del 24/06/2015, con nota prot. n. 21240 del 13/06/2017 rilasciava parere di conformità al PPTR, facendo proprie le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in conferenza di Servizi del 14/06/2017.

RILEVATO infine che:

la società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione con nota pec del 25/02/2019 (acquisita al prot. n. 1065 del 28/02/2019) chiedeva la conclusione del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. per un impianto ora costituito da soli due aerogeneratori contraddistinti dai numeri A34 e A36 non che delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel comune di Manfredonia (FG)

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale, si ritiene non prevalente quanto rilevato dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 10801 del 24/06/2014, dall'esame della documentazione depositata sul portale sono emerse interferenze con la rete idrografica e con una fascia frangivento demaniale adiacente la S.P. 70 Macchia Rotonda – Sette Poste come di seguito descritte:

a) Rete Idrografica

Il cavidotto di connessione dell'impianto in progetto alla rete elettrica nazionale attraversa, lungo il suo tracciato, l'alveo di alcuni canali minori, del Canale Ramatola e del Canale Macchiarotonda ed affluenti; complessivamente sono stati individuati 10 attraversamenti. Il progetto depositato contiene degli schemi tipo degli attraversamenti degli alvei dai quali si evince che gli attraversamenti

saranno realizzati in subalveo utilizzando la tecnica della perforazione orizzontale controllata (t.o.c); il franco rispetto al fondo alveo è stato stabilito in mt. 2,00, mentre la distanza dei punti di immersione e riemersione della perforazione è stata stabilita in mt 75,00 dai cigli attuali degli alvei per la tipologia A e in mt 150,00 per la tipologia B. Le modalità di attraversamento degli alvei non creano inibizioni e/o pregiudizi all'attività di manutenzione espletata da questo Consorzio che pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti.

Tuttavia si prescrive che prima dell'inizio dei lavori la società proponente integri la documentazione progettuale con i seguenti elaborati per ciascuno degli attraversamenti:

- individuazione dell'area su corografia IGM 1:25.000;
- planimetria catastale in scala originale, e dettagliata in scala adeguata, con l'esatta posizione dell'attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l'esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;
- sezione trasversale degli alvei attraversati, in corrispondenza del tracciato previsto per il cavidotto, contenente il rilievo altimetrico dell'alveo, i limiti della proprietà demaniale, il profilo del cavidotto e la posizione dei cippi segnalatori;
- documentazione fotografica dell'area;
- relazione tecnica descrittiva delle opere.

A tal fine di seguito vengono fornite le indicazioni per la compilazione dei predetti documenti:

gli attraversamenti di alveo devono essere realizzati previo utilizzo di sonda teleguidata con le seguenti prescrizioni:

- il franco netto rispetto al fondo ed al profilo dell'alveo deve essere non inferiore a mt. 2,00;
- la presenza del cavidotto nel sottosuolo deve essere segnalato con paline di altezza fuori terra pari a mt. 2,00 solidali a idonei blocchi di ancoraggio, lapidei o in cls.

Inoltre sempre prima dell'inizio dei lavori:

- deve essere acquisita l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale ai sensi del R.D. 25/07/1904 n. 523;
- deve essere acquisito il parere di compatibilità al PAI presso l'AdB per la Puglia;
- deve essere formalizzata l'istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R.R. 1/08/2013 n. 17 pubblicato sul BURP n. 109 – Suppl. del 07/08/2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia".

b) Fascia frangivento

Il cavidotto di collegamento alla SE interessa la particella 52 del foglio 128 di Manfredonia, adiacente la S.P. 70 Macchia Rotonda – Sette Poste, intestata al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica e impegnata da un impianto arboreo ad alto fusto con funzione frangivento realizzato e gestito da questo Ente.

A riguardo si comunica che l'area demaniale suddetta è stata concessa in uso, per complessivi mq 300 circa, alla società Develop S.r.l. per la costruzione della strada di accesso alla stazione elettrica con foglio prot. n. 19498 del 10/11/2012.

Per quanto di interesse del procedimento, al punto 6 del foglio di concessione succitato è stabilito che *"... il tracciato dei cavidotti elettrici per la connessione di impianti fotovoltaici ed eolici, autorizzati dalla Regione Puglia ai sensi del D.Lgs. 387/2003, utilizzeranno tutti la stessa strada di accesso per il raggiungimento della stazione elettrica, onde evitare l'impegno, anche per semplice passaggio di sottosuolo, di altre zone della fascia frangivento ..."*.

Pertanto ai fini della realizzazione dell'attraversamento della fascia frangivento la Società proponente dovrà concordarne le modalità direttamente con la società Develop S.r.l..

In alternativa qualora la Società proponente intendesse realizzare una propria strada di accesso alla stazione elettrica in posizione diversa da quella indicata nei grafici di progetto e comunque su

area diversa da quella già concessa alla Develop S.r.l., dovrà formalizzare apposita istanza a questo Consorzio, ai sensi del R.R. 01/08/2013 n. 17.

In ogni caso si segnala la necessità di rettificare gli elaborati R09 – Piano Particellare d’Esproprio e 8.5 Piano Particellare di Esproprio - Aree di occupazione in quanto gli stessi relativamente alla particella 52 del foglio 128 di Manfredonia, intestata al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, prevedono erroneamente l’espropriazione dell’area necessaria alla costruzione della strada in quanto, come è noto, i beni del Demanio non possono essere assoggettati a procedure espropriative e/o assertive.

Con riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che:

la società “Puglia Energia S.r.l. in liquidazione” con nota pec del 15/03/2018 (acquisita al prot. n. 1160 del 19/03/2018) proponeva “..una nuova modalità di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) idonea ... a garantire una significativa riduzione delle opere originariamente previste grazie allo sfruttamento di opere ed impianti già esistenti ...”, consistente nella “... condivisione dell’utilizzo della sottostazione 30/150 kV di collegamento alla Stazione Terna S.p.A. 380/150 kV di Manfredonia e condivisione degli apparati esistenti di proprietà di Carapelle 1 S.r.l. ...”;

RILEVATO che:

la società TERNA S.p.A., con nota prot. n. 0027625 del 02/11/2018, rilasciava il benestare tecnico sulle opere di rete e contestualmente dichiarava che “... al fine di razionalizzare l’utilizzo delle strutture di rete è necessario condividere lo stallo in stazione con l’iniziativa codice pratica 07025362 della società Develop S.r.l., 090006626 della società Carapelle 1 S.r.l., e con eventuali altri utenti ...”, allegando all’uopo copia di un “Accordo di condivisione dell’utilizzo della sottostazione 30/150 kV di collegamento alla Stazione Terna S.p.A. 380/150 kV di Manfredonia e condivisione degli apparati esistenti di proprietà di Carapelle 1 S.r.l.” sottoscritto fra le società succitate.

CONSIDERATO infine che:

successivamente alle modifiche apportate al layout di impianto la Società Proponente con nota pec del 23/11/2018 (acquisita al prot. n. 6353 del 26/11/2018) provvedeva al deposito sul portale telematico www.sistema.puglia.it del piano particellare di esproprio aggiornato, per il quale il Servizio Gestione Opere Pubbliche con nota prot. n. 950 del 17/01/2019 confermava il parere favorevole precedentemente espresso con la nota prot. n. 11622 del 31/05/2017 senza alcuna prescrizione.

Pertanto si ritiene superato quanto previsto dal Consorzio con riferimento alla particella 52 del foglio 128 di Manfredonia con riferimento allo stralcio della stessa dal Piano particellare di esproprio. Permane l’obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni previste da codesto Ente con la ulteriore precisazione che in caso di variazioni apportate al progetto definitivo/esecutivo, le stesse si configureranno quale modifica sostanziale ex art. 5 c. 3 del D.Lgs. 28/2011 per la quale la suddetta Società dovrà presentare istanza di variante.

- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, determinazione dirigenziale n. 100 del 23/01/2017, visto il parere del Comitato VIA espresso in data 19/01/2017 determina di non assoggettare a valutazione di Impatto Ambientale la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 7,59 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso, nel comune di Manfredonia (FG), loc. Ramatola – Beccarini;
- Comune di Manfredonia, nota prot. n. 21240 del 13/06/2017, rilascia parere di conformità al PPTR, facendo proprie le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio in Conferenza di Servizi del 14/06/2017;
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 19121 del 06/06/2017, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, tenuto conto della documentazione progettuale visionata sul portale www.sistema.puglia.it, conferma il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 21728 del 17/06/2015. E’ appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico luminosa delle realizzande strutture, al fine del volo a bassa quota (anche durante l’arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all’uopo dettate dai competenti Uffici sia militari che civili;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 11754 del 24/06/2016, visti i pareri favorevoli formulati dal 15° Reparto Infrastrutture e dal COMFOP SUD; tenuto conto che l'impianto in oggetto non ha incidenza ne interferisce con immobili militari o poligoni di tiro o zone soggette a servitù militari; considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica e, pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/2008), si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati; rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, esprime parere favorevole;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 21482 del 07/05/2015, in relazione all'opera in progetto, preso atto dei pareri favorevole dei Comandi Territoriali, esprime parere interforze favorevole del Ministero della Difesa. Si precisa che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicati al C.I.G.A. dell'A.M. con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata da ordigni bellici, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree interessate ai lavori a cura della Società in conoscenza, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture;
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, nota prot. n. 15596 del 13/02/2017, rilascia nulla osta all'intervento proposto alle seguenti condizioni:
 - a) gli aerogeneratori, presentando un'altezza dal suolo superiore ai 100 m, dovranno essere muniti di apposita segnaletica cromatica (pale eoliche verniciate con numero 3 bande alternate di colore rosso e bianco, ciascuna di larghezza pari a 6 m e con le estremità di colore più scuro, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse) e luminosa (lampade poste sulla torre in numero, caratteristiche cromatiche e intensità luminosa conformi a quanto previsto nel capitolo 4 del Regolamento per la Costruzione e l'esercizio degli Aeroporti in funzione dell'altezza massima del complesso torre e raggio pala). Si rappresenta che per la segnaletica luminosa non è possibile l'utilizzo di combinazioni di luci bianche e rosse;
 - b) dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario una procedura manutentiva che preveda, tra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile;
 - c) gli aerogeneratori, presentando un'altezza dal suolo non inferiore a 100 m, necessitano di pubblicazione aeronautica. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori e con almeno 3 mesi di preavviso, il Proponente dovrà inviare ad ENAV la comunicazione di inizio lavori e contestualmente, per ciascun aerogeneratore, dovrà confermare i seguenti dati definitivi: le coordinate sessagesimali in WGS84 (formato gradi, primi, secondi con decimale), l'altezza massima rispetto al piano campagna (torre + raggio pala), la quota assoluta al top (valutata rispetto al livello medio mare), la segnalazione ICAO diurna e notturna adottata, l'effettiva data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna.Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 90339 del 22/09/2014, conferma che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate dalla costruzione dell'impianto e delle opere connesse;
- SNAM Rete Gas S.p.A., modulo parere del 12/07/2019 acquisito al prot. n. 2516 del 07/07/2016, conferma il benestare rilasciato con la precedente nota prot. n. 482 del 10/06/2016 purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - le attività ricadenti nella fascia di servitù della nostra condotta, dovranno essere anticipatamente definiti con il Centro Snam Rete gas di Foggia e dovranno essere preceduti da un rilievo eseguito a cura ed in presenza di personale Snam Rete Gas; il rilievo del metanodotto, verbalizzato tramite redazione

di apposito “verbale di picchettamento”, sarà eseguito per evidenziare, con la dovuta accuratezza, la posizione, il tracciato e la profondità di posa dello stesso; prima dell’inizio dei lavori della committente dovranno essere definite e riportate le procedure di esecuzione dei lavori, contestualmente sarà consegnato il “verbale dei rischi specifici” per rendere edotto ai fini della sicurezza tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra in vicinanza del nostro metanodotto;

- in corrispondenza dell’interferenza, la cui risoluzione è prevista mediante T.O.C., dovrà essere assicurata la presenza di personale Snam Rete Gas e in ogni istante dovrà essere monitorabile la profondità e l’inclinazione sia in orizzontale che verticale della testa della trivella; e tuttavia prima dell’inizio dei lavori, sarà cura della Soc. Puglia Energia S.r.l. trasmetterci la documentazione relativa alla caratteristica tecnica T.O.C., utilizzata e la relativa documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice;
- in corrispondenza degli attraversamenti sopra esposti (Particolare 1 e 2), dev’essere rispettata una distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate e non deve essere inferiore a m. 1,50, così come stabilita dall’elaborato 2.3;
- in corrispondenza dell’interferenza con la strada di cantiere in progetto per accedere all’aerogeneratore A34 sarà necessario interporre idonei ripartitori di carico, e in ogni caso il terreno dovrà mantenere il carattere di permeabilità originario per tutta la fascia di servitù interferente con la relativa strada e pertanto non potrà essere ottenuta mediante spargimento e rullatura di stabilizzato;
- eventuali altre opere accessorie all’impianto, quali pozzetti, giunzioni del cavo, ecc. ... dovranno essere posti ad una distanza tale da rispettare le condizioni previste dalle servitù di metanodotto in essere metri 11,00 – per parte rispetto all’asse di metanodotto;
- al termine delle attività della Soc. Puglia Energia S.r.l. sarà indispensabile che ci venga trasmesso elaborato planimetrico as – built per le attività effettuate in attraversamento T.O.C..

Rammentiamo ancora che i nostri metanodotti trasportano gas naturale ad alta pressione, pertanto resta convenuto che la Soc. Puglia Energia S.r.l. sarà responsabile per eventuali danni a persone o cose, ivi compresi quelli che dovessero verificarsi al metanodotto per l’inosservanza delle suindicate prescrizioni. Da quanto sopra la società Puglia Energia S.r.l. è invitata a prendere contatto con gli uffici provinciali di Foggia della Snam Rete gas S.p.A. per concordare le fasi delle attività, presenziare al picchettamento della condotta e sottoscrivere il relativo “verbale” in cui fra l’altro è previsto il nominativo dell’impresa esecutrice e quello della compagnia assicuratrice. Copia del nulla osta dovrà essere restituito alla Snam Rete Gas S.p.A. controfirmato per accettazione prima dell’inizio dei lavori.

Con riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATRO che:

nel corso della quinta riunione della conferenza di Servizi del 12/07/2016 era acquisita al nota prot. n. 2086 del 30/05/2016 con cui la società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione trasmetteva il succitato nulla osta (nota prot. n. 482 del 10/05/2016) controfirmato per accettazione.

Pertanto si prende atto dell’accettazione di tutte le prescrizioni dettate dalla società Snam Rete Gas S.p.A. sopra riportate e comunicate con la nota prot. n. 482 del 10/05/2016.

- ANAS S.p.A., prot. n. 0019880 del 12/07/2016, segnala che i lavori da realizzare non interferiscono con la viabilità di competenza della scrivente Società per cui non si emette alcun parere. Resta inteso che in caso di previsione di interferenze di cavidotti con la viabilità di nostra competenza, occorrerà presentare all’Area Amministrazione il progetto esecutivo delle opere da realizzare per l’avvio dell’istruttoria tecnica amministrativa propedeutica al rilascio dell’autorizzazione;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 0002528 del 12/06/2014, comunica che le opere, riproposte come stralcio del progetto originario, non interferiscono con la propria infrastruttura ferroviaria;
- Terna S.p.A., prot. n. TERNA/P20180027625 del 02/11/2018, comunica che la documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati

in nostro possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a vostro carico i eventuali interferenze. Relativamente alla Opere Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella vostra esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia con le Opere di rete.

Vi informiamo inoltre che non possiamo garantirvi circa le possibili interferenze del vostro impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il nostro controllo; al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con l'iniziativa codice pratica 07025362 della società Develop S.r.l., 090006626 della società Carapelle 1 S.r.l., e con ulteriori eventuali altri utenti della RTN, in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare.

Con riferimento alla conclusione positiva del procedimento, subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, relativa alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, si rappresenta che è pervenuto alcun parere/nulla osta da parte degli Enti di seguito elencati, ancorché convocati nell'ambito del modulo procedimentale di Conferenza dei Servizi:

- ASL Foggia;
- Servizio Provinciale Agricoltura di Foggia;
- Telecom Italia S.p.A.

Sul punto giova rilevare che nelle note di convocazione della Conferenza dei Servizi vi era espresso riferimento ad ogni Amministrazione/Ente convocata che ai sensi dell'art.14 ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i.: *"... All'esito dell'ultima riunione, [...] l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 950 del 17/01/2019 (acquisita al prot. n. 275 del 21/01/2019) confermava il proprio parere favorevole, espresso con la precedente nota prot. n. 11622 del 31/05/2017 (acquisita al prot. n. 1884 del 05/06/2017);
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note dal prot. n. 2926 del 05/09/2017 al n. 2931 del 05/09/2017, trasmetteva la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai singoli proprietari interessati, e contestualmente invitando il Comune interessato a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.
- Successivamente pervenivano n.5 osservazioni, cui la Società proponente ha dato puntualmente riscontro; inseguito alle quali si è resa necessaria una integrazione alla nota prot. n. 2931 del 05/06/2017 indirizzata alla società SAI Invest S.r.l., trasmessa con pec del 09/01/2019, al fine di assorbire parte delle opposizioni dalla stessa rilevate.

- La società "Puglia Energia S.r.l. in liquidazione", pertanto, con nota pec del 23/11/2018 (acquisita al prot. n. 6353 del 26/11/2018) comunicava il deposito della documentazione progettuale aggiornata, assorbente anche degli esiti delle osservazioni prodotte dalle opposizioni alla procedura di apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 28/09/2011, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Determinazione Dirigenziale n. 100 del 23/01/2017, visto il parere del Comitato VIA espresso in data 19/01/2017 determina di non assoggettare a valutazione di Impatto Ambientale la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 7,59 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, nel comune di Manfredonia (FG), loc. Ramatola – Beccarini; con le prescrizioni ivi riportate, qui riprese, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ..."*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 4610 del 06 novembre 2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 5212 del 13/12/2019 trasmetteva:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;

- ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica ([Atto notorio requisiti in sede di AU.pdf](#)), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- la Società con ulteriore nota del 08/04/2020 depositava degli ulteriori elaborati tecnico - progettuali a completamento di quanto già trasmesso, riportanti su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
 - ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 4610 del 06/11/2019 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **5,06 MW**, costituito da **2 aerogeneratori** contraddistinti dai numeri **A34 e A36**, aventi potenza uninominale 2,53 MWe, sito nel comune di Manfredonia, località "Ramatola" (FG); posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla Determinazione Dirigenziale n. 100 del 23/01/2017 della Provincia di Foggia – Settore Ambiente, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A34	566034	4590041
A36	566491	4590580

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07018463) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica di Trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata "Manfredonia" (esistente). Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 30 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
 - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 30/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della Stazione Elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata Manfredonia (esistente);
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 13/12/2019 è stato sottoscritto dalla Società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione, presso la sede della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 20/12/2019 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 022842;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;

- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società **Puglia Energia S.r.l. in liquidazione** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*";

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 13/12/2019 dalla società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione;

DETERMINA**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 4610 del 06/11/2019, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 4610 del 06/11/2019, si provvede al rilascio, alla Società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione - con sede legale in Cesena (FC), Via Uberti n. 14 – P.IVA 03678230404 e C.F. 03678230404, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **5,06 MW**, costituito da **2 aerogeneratori** contraddistinti dai numeri **A34** e **A36**, aventi potenza uninominale 2,53 MWe, sito nel comune di Manfredonia, località "Ramatola" (FG); posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla Determinazione Dirigenziale n. 100 del 23/01/2017 della Provincia di Foggia – Settore Ambiente, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A34	566034	4590041
A36	566491	4590580

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 07018463) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica di Trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata "Manfredonia" (esistente). Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 30 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 30/150 kV;
 - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 30/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della Stazione Elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata Manfredonia (esistente);
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Puglia Energia S.r.l. in liquidazione nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia

elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 507 del 28/03/2017.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza

- elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto esplicita clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a ottenere, prima dell'inizio dei lavori, l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., previo deposito presso la struttura territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, come previsto dall'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della

L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 40 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**